

Rassegne giuridiche

Maggio - agosto 2018

Normativa internazionale

ONU

Salute

Consiglio per i diritti umani, Risoluzione approvata il 5 luglio 2018 e resa pubblica il 18 luglio 2018, A/HRC/RES/38/8, *Human rights in the context of HIV and AIDS* 3

Violenza

Consiglio di Sicurezza, Risoluzione del 9 luglio 18, S/RES/2427 (2018), *Children and armed conflict* 3

Consiglio d'Europa

Diritti e libertà

Comitato dei Ministri, Raccomandazione del 4 luglio 2018, CM/Rec(2018)7, *Guidelines to respect, protect and fulfil the rights of the child in the digital environment* 4

Unione europea

Misure di protezione

Parlamento europeo, Risoluzione P8_TA-PROV(2018)0201 del 3 maggio 2018, *Protezione dei minori migranti* 4

Normativa Nazionale

Salute

Conferenza Stato-Regioni, Intesa del 10 maggio 2018, n. 53/CSR, *Intesa, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 18 agosto 2015, n. 134, tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali sul documento recante "Aggiornamento delle linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nei Disturbi dello Spettro Autistico"* 5

Povertà

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Decreto del 18 maggio 2018, *Riparto del Fondo nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale e adozione del Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà 2018-2020* 5

Giurisprudenza

Adozione – dichiarazione di adottabilità

Cassazione civile, sez. I, 18 giugno 2018, n. 16060 6

Cassazione civile, sez. I, 21 giugno 2018, n. 16357 6

Adozione – dissenso del genitore titolare della responsabilità genitoriale

Cassazione civile, sez. I, 16 luglio 2018, n. 18827 6

Separazione dei genitori – affidamento dei minori e ascolto

Cassazione civile, sez. I, 24 maggio 2018, n. 12954 6

Cassazione civile, sez. I, 24 maggio 2018, n. 12957 7

Accertamento della paternità – interesse del minore

Cassazione civile, sez. I, 21 giugno 2018, n. 16356 7

Ricongiungimento familiare

Cassazione civile, sez. I, 4 giugno 2018, n. 14238 7

Tutela della vita familiare – rapporto con gli ascendenti

Cassazione civile, sez. I, 25 luglio 2018, n. 19780 8

Corte giustizia UE, prima sezione, sentenza 31 maggio 2018, causa C-335/17 8

Genitori detenuti – permessi e rapporti con i figli

Corte Costituzionale, 23 luglio 2018, (ud. 4 luglio 2018, dep. 23 luglio 2018), n. 174 8

Normativa internazionale

ONU

Salute

Consiglio per i diritti umani, Risoluzione approvata il 5 luglio 2018 e resa pubblica il 18 luglio 2018, A/HRC/RES/38/8, [Human rights in the context of HIV and AIDS](#)

Con questa Risoluzione il Consiglio affronta il tema della diffusione dell'HIV e dell'Aids in relazione alla protezione dei diritti umani. La copertura sanitaria universale ancorata al rispetto, alla tutela e alla realizzazione del diritto alla salute, risulta essere essenziale per contrastare questa malattia. Vengono riconosciuti i recenti e importanti progressi nell'ambito della risposta all'epidemia dell'HIV, che colpisce circa 36,7 milioni di persone a livello globale. Si stima che 11,2 milioni di persone che vivono con l'HIV non siano a conoscenza del loro stato e che altri 6 milioni, che sanno della loro infezione, non abbiano accesso alla terapia antiretrovirale. Il Consiglio esprime preoccupazione per il fatto che i progressi contro l'epidemia di HIV siano disomogenei tra Regioni, Paesi e popolazioni, che in alcune parti del mondo stiano aumentando le nuove infezioni, che l'accesso alla prevenzione dell'HIV, alla diagnosi, alle cure, all'assistenza rimanga limitato e che le popolazioni più bisognose di servizi per l'HIV continuino ad essere lasciate indietro. Il Consiglio sottolinea come le donne e le ragazze siano più vulnerabili all'infezione da HIV e in più devono sopportare un onere sproporzionato dell'impatto dell'epidemia di HIV e AIDS, che include assistenza e sostegno a coloro che vivono con e affetti da HIV e AIDS. Ciò, ribadisce con forza il Consiglio, ha un impatto negativo sulle ragazze privandole della loro infanzia e diminuendo le loro opportunità di ricevere un'istruzione, spesso con la conseguenza di dover badare alle famiglie e di essere facili vittime del lavoro minorile e dello sfruttamento sessuale. È necessario investire maggiormente e collaborare per porre fine alla povertà e alla fame ovunque, per migliorare la sicurezza alimentare e nutrizionale, per permettere l'accesso all'istruzione primaria e secondaria affinché sia libera e non discriminatoria, per promuovere la salute e il benessere, per fornire assistenza sociale per tutti, compresi i bambini, per ridurre le disuguaglianze all'interno e tra i Paesi, per raggiungere l'uguaglianza di genere e l'emancipazione di tutte le donne e ragazze, per fornire un lavoro dignitoso ed economicamente valido, per promuovere città sane, alloggi stabili e società giuste e inclusive per tutti. In tal modo anche la lotta alla piaga dell'HIV e dell'AIDS potrà essere portata avanti con basi di partenza migliori e con forza maggiore. In particolare, per quanto riguarda i minori, gli Stati sono invitati a considerare come prioritarie le vulnerabilità affrontate dai bambini affetti da HIV o a contatto con l'HIV, fornendo loro e alle loro famiglie protezione sociale, sostegno e riabilitazione, anche di tipo psicologico, cure, servizi pediatrici e medicinali, proteggendoli da stigmatizzazioni e discriminazioni. Devono essere dunque intensificati gli sforzi per eliminare la trasmissione del virus e sviluppare e fornire validi strumenti di diagnosi, combinazioni di medicine a misura di bambino e nuovi trattamenti, in particolare per tutti quei minori che vivono in ambienti con risorse limitate.

Violenza

Consiglio di Sicurezza, Risoluzione del 9 luglio 18, S/RES/2427 (2018), [Children and armed conflict](#)

In questa Risoluzione il Consiglio di sicurezza affronta il tema dei minori coinvolti nei conflitti armati. Si ribadisce che la protezione dei bambini in questo ambito dovrebbe essere un aspetto di fondamentale importanza all'interno di qualsiasi strategia globale che miri alla risoluzione dei conflitti e a sostenere la pace. In questo senso si sottolinea anche l'importanza di adottare un'ampia strategia di prevenzione dei conflitti stessi, che vada ad affrontare le cause più profonde dei conflitti armati, così da riuscire a rafforzare la protezione dei bambini sul lungo periodo. Il Consiglio richiede a tutte le parti coinvolte nei conflitti di rispettare i diritti umani, secondo quanto previsto dal diritto internazionale, sottolineando l'importanza di un accesso sicuro e senza ostacoli per il personale umanitario che vada a prestare assistenza ai civili durante i conflitti armati. In particolar modo, vengono condannate fermamente tutte le violazioni del diritto internazionale riguardanti il reclutamento e l'uso dei bambini nei conflitti armati, nonché la loro uccisione

e la menomazione, lo stupro e le altre forme di violenza sessuale, il rapimento, gli attacchi contro scuole e ospedali. Il Consiglio chiede che tutti i soggetti coinvolti mettano immediatamente fine a tali pratiche e adottino tutte le misure speciali necessarie a proteggere i bambini e invita gli Stati e le Nazioni Unite a integrare la protezione dei minori in tutte le attività pertinenti in materia di prevenzione dei conflitti, dei conflitti e delle situazioni postconflittuali con l'obiettivo di sostenere la pace e prevenire i conflitti stessi. Inoltre viene ribadito l'importante ruolo del Rappresentante speciale per i bambini nel conflitto armato, il quale può contribuire alla prevenzione di questo tipo di situazioni.

Consiglio d'Europa

Diritti e libertà

Comitato dei Ministri, Raccomandazione del 4 luglio 2018, CM/Rec(2018)7, [Guidelines to respect, protect and fulfil the rights of the child in the digital environment](#)

La presente Raccomandazione del COE interviene in materia di ambiente digitale per quanto riguarda la protezione e la tutela dei diritti dei minori. La premessa del COE è diretta ad un riconoscimento della complessità dell'ambiente digitale, che risulta essere soggetto ad una rapida evoluzione e che sta ridisegnando inevitabilmente la vita dei minori in molti modi, con conseguenti e indiscutibili opportunità ma anche con tanti rischi per il loro benessere e il godimento dei diritti umani. Il COE esprime senza indugio la propria consapevolezza riguardo al fatto che le tecnologie dell'informazione e della comunicazione rappresentino uno strumento importante nella vita dei bambini per l'istruzione, la socializzazione, l'espressione e l'inclusione, ma manifesta la preoccupazione perché allo stesso tempo il loro uso può generare rischi, tra cui violenza, sfruttamento e abuso. La base cui far riferimento per affrontare questo tema, è rappresentata dalla strategia del Consiglio d'Europa per i diritti dell'infanzia (2016-2021), che ha individuato i diritti dei minori nell'ambiente digitale come uno dei suoi settori prioritari, nonché dalla strategia di governance di Internet del Consiglio d'Europa (2016-2019), secondo cui Internet dovrebbe essere un ambiente sicuro, aperto e favorevole per tutti, inclusi i bambini, senza alcun tipo di discriminazione. Con questo atto vengono approvate delle Linee guida specifiche sul tema. Come afferma chiaramente il COE, esse intendono fornire assistenza alle parti interessate nell'attuazione dei diritti sanciti nelle Convenzioni e standard internazionali e europei in materia di diritti umani, alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. Sono esplicitati i fini delle Linee guida: a) guidare gli Stati nella formulazione di legislazione, politiche e altre misure per promuovere la realizzazione di tutti i diritti dei minori nell'ambiente digitale e affrontare l'intera gamma di modi in cui l'ambiente digitale influenza il loro benessere e il godimento dei diritti umani; b) promuovere l'ideazione, l'attuazione e il monitoraggio da parte degli Stati di un approccio strategico e coordinato globale, che rifletta i principi contenuti negli attuali orientamenti; c) assicurare che gli Stati impongano alle imprese e alle altre parti interessate di assumersi la responsabilità di rispettare i diritti dei minori nell'ambiente digitale e incoraggiarli a sostenere e promuovere tali diritti; d) assicurare un'azione concertata e la cooperazione a livello nazionale e internazionale per rispettare, proteggere e soddisfare i diritti dei minori nell'ambiente digitale.

Unione europea

Misure di protezione

Parlamento europeo, Risoluzione P8_TA-PROV(2018)0201 del 3 maggio 2018, [Protezione dei minori migranti](#)

Il Parlamento europeo affronta in questa Risoluzione il complesso tema delle migrazioni dei minori. I nuovi flussi migratori hanno imposto una ulteriore riflessione riguardo tale fenomeno. La Risoluzione del Parlamento europeo sottolinea, innanzitutto, il fatto che tutti i minori, indipendentemente dal loro status di migranti o rifugiati, devono prima di ogni altra cosa poter godere di tutti i diritti sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo. Agli Stati è rivolta una esortazione affinché siano rese più veloci

le procedure per la nomina dei tutori, anche temporanei, per i minori non accompagnati. Viene ribadita l'importanza di garantire che tutti i minori, in particolare quelli non accompagnati, abbiano per prima cosa accesso, al loro arrivo sui territori, a un alloggio dignitoso e all'assistenza sanitaria. Deve, inoltre, esser loro assicurato il pieno accesso a un'istruzione formale e inclusiva alle stesse condizioni dei minori dei paesi UE ospitanti, comprese misure preparatorie quali corsi di lingua, così da garantire una reale integrazione dei minori nelle società di accoglienza per tutta la permanenza sul territorio dello Stato membro. Di fondamentale importanza è il punto del documento in cui il Parlamento ricorda che i minori non accompagnati dovrebbero essere ospitati in strutture distinte da quelle che ospitano gli adulti, così da evitare qualsiasi rischio di violenza o abuso sessuale. I finanziamenti che gli Stati devono prevedere per sostenere le autorità locali e regionali che gestiscono questi flussi, devono essere adeguati e continuativi e deve essere garantito l'accesso ai fondi europei, come ad esempio il Fondo Asilo, migrazione e integrazione. Si sottolinea inoltre l'esortazione rivolta agli Stati membri perché portino avanti senza esitazioni, tutte le procedure di ricongiungimento familiare che ancora sono pendenti. Un ultimo punto da evidenziare è l'invito al miglioramento della cooperazione transfrontaliera, della condivisione delle informazioni e del coordinamento dei diversi servizi in seno agli Stati membri, così da colmare le lacune esistenti e assicurare che i sistemi di protezione dei minori siano adeguati e non frammentati.

Normativa Nazionale

Salute

Conferenza Stato-Regioni, Intesa del 10 maggio 2018, n. 53/CSR, [Intesa, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 18 agosto 2015, n. 134, tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali sul documento recante "Aggiornamento delle linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nei Disturbi dello Spettro Autistico"](#)

Il presente atto della Conferenza Stato-Regioni rappresenta l'aggiornamento teorico ed operativo delle "Linee di indirizzo per la promozione e il miglioramento della qualità e della appropriatezza degli interventi assistenziali Disturbi Pervasivi dello Sviluppo (DPS), con particolare riferimento ai disturbi dello spettro autistico", elaborate dalla Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della salute in stretto raccordo con la Direzione generale della Programmazione e in collaborazione con l'Istituto Superiore della Sanità (ISS) e le Regioni, che furono approvate in Conferenza Unificata nel novembre 2012. Questo documento costituisce una integrazione a quanto precedentemente contenuto nel documento del 2012 e non va dunque a sostituirlo per intero. Questo atto rappresenta dunque una linea di indirizzo nazionale che deve essere utilizzato come supporto per la programmazione, la riorganizzazione e il potenziamento dei modelli assistenziali e i servizi socio sanitari a livello regionale e locale.

Povertà

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Decreto del 18 maggio 2018, [Riparto del Fondo nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale e adozione del Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà 2018-2020](#)

Con questo Decreto è adottato il primo Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà, relativo al triennio 2018-2020 approvato dalla Rete della protezione e dell'inclusione sociale, nella seduta del 22 marzo 2018. Il Piano costituisce l'atto di programmazione nazionale delle risorse afferenti alla quota servizi del Fondo Povertà e individua, nel limite di tali risorse, lo sviluppo degli interventi e dei servizi necessari per l'attuazione del REI (reddito di inclusione) come livello essenziale delle prestazioni da garantire su tutto il territorio nazionale. L'articolo 2.3 del testo definisce il percorso che dovranno seguire le Regioni sulla base delle indicazioni programmatiche del Piano e dunque "nel rispetto e nella valorizzazione delle modalità di confronto con le autonomie locali e favorendo la consultazione delle parti sociali e degli

enti del Terzo settore territorialmente rappresentativi in materia di contrasto alla povertà, le Regioni adottano un Piano regionale per la lotta alla povertà, ovvero altro atto di programmazione regionale dei servizi necessari per l'attuazione del REI come livello essenziale delle prestazioni, a valere sulle risorse di cui al presente decreto, eventualmente integrate con risorse proprie, ovvero afferenti ai Programmi operativi regionali a valere sui fondi strutturali e di investimento europei. Il Piano regionale, ovvero l'atto di programmazione regionale, individua, in particolare, gli specifici rafforzamenti su base triennale del sistema di interventi e servizi sociali di contrasto alla povertà finanziabili a valere sulla quota servizi del Fondo Povertà". Le risorse complessivamente afferenti alla quota servizi del Fondo Povertà nel triennio 2018- 2020 sono pari a 297 milioni di euro nel 2018, 347 milioni di euro nel 2019 e 470 milioni di euro nel 2020.

Giurisprudenza

Adozione – dichiarazione di adottabilità

Cassazione civile, sez. I, 18 giugno 2018, n. 16060

La decadenza del genitore dalla responsabilità genitoriale non impedisce al medesimo di contestare la dichiarazione di adottabilità del figlio minore, stante il suo interesse ad opporsi all'adozione per evitare le più incisive e definitive conseguenze di tale provvedimento, che comportano il venir meno di ogni rapporto col figlio. La legittimazione a contestare lo stato di adottabilità non è, d'altro canto, espressione della rappresentanza legale del figlio minore da parte del genitore, ma viene esercitata dal medesimo in proprio, quale portatore dell'interesse dell'ordinamento alla tendenziale conservazione della famiglia naturale, così da consentire che, una volta revocata la dichiarazione di adottabilità, il genitore possa attivarsi per recuperare il rapporto con il figlio e, conseguito tale scopo, richiedere la reintegra nella responsabilità genitoriale ex art. 332 c.c..

Cassazione civile, sez. I, 21 giugno 2018, n. 16357

La famiglia di origine non esclude la pronuncia della dichiarazione di adottabilità quando, nonostante l'impegno profuso dal genitore per superare le sue difficoltà personali e genitoriali, permanga tuttavia la sua incapacità di elaborare un progetto di vita credibile per i figli, e non risulti possibile in tempi compatibili con l'esigenza dei minori di conseguire una equilibrata crescita psico-fisica.

Adozione – dissenso del genitore titolare della responsabilità genitoriale

Cassazione civile, sez. I, 16 luglio 2018, n. 18827

Nell'adozione in casi particolari (art. 44 l. 184 del 1983 e successive modifiche), il dissenso manifestato dal genitore titolare della responsabilità genitoriale, anche se non convivente con il figlio minore, è preclusivo ai sensi dell'art. 46, comma 2, l. 184 del 1983, salvo che non sia stata accertata la disgregazione del contesto familiare d'origine del minore, in considerazione del protratto venir meno del concreto esercizio di un rapporto con il minore stesso da parte del genitore dissenziente. (Nella specie, la Suprema Corte ha confermato la decisione della corte d'appello che ha ritenuto preclusivo all'adozione in oggetto il dissenso manifestato dalla madre dell'adottando, la quale, pur non convivendo con il figlio, aveva manifestato concreto interesse al recupero del rapporto con il medesimo visitandolo periodicamente).

Separazione dei genitori – affidamento dei minori e ascolto

Cassazione civile, sez. I, 24 maggio 2018, n. 12954

In caso di conflitto fra i genitori, il criterio fondamentale cui il giudice deve attenersi nella determinazione delle modalità di affidamento dei figli minori è rappresentato dal superiore interesse di questi ultimi ad una crescita sana ed equilibrata, il cui perseguimento può comportare anche l'adozione di

provvedimenti contenitivi o restrittivi di diritti di libertà individuali dei genitori, qualora la loro esteriorizzazione sia in grado di determinare conseguenze pregiudizievoli per il minore, compromettendone la salute psico-fisica e lo sviluppo. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti del decreto con il quale la corte d'appello aveva respinto il reclamo proposto avverso il provvedimento del tribunale che, in sede di determinazione delle condizioni di affidamento condiviso, aveva inibito al ricorrente di condurre con sé la figlia agli incontri ed alle manifestazioni della fede religiosa abbracciata dopo la fine della convivenza, tenendo conto del disagio che la minore aveva manifestato riguardo alla partecipazione a tali incontri e dell'esito della consulenza tecnica d'ufficio, che aveva ritenuto pregiudizievoli per la sua equilibrata crescita emotiva le modalità con le quali il padre intendeva portarla a conoscenza del proprio credo religioso, da un lato sollecitandola a seguirlo, e dall'altro inibendole di partecipare alle manifestazioni della religione alla quale era stata educata).

Cassazione civile, sez. I, 24 maggio 2018, n. 12957

Posto che l'ascolto del minore infradodicesimo, capace di discernimento, direttamente da parte del giudice o, su mandato di questo, del consulente tecnico d'ufficio ovvero del personale dei servizi sociali, in quanto consente la partecipazione attiva del minore stesso al procedimento che lo riguarda (nella specie, la separazione giudiziale dei genitori) costituisce adempimento previsto a pena di nullità, il giudice: a) può ometterne l'espletamento, se lo ritenga superfluo o in contrasto con l'interesse del minore medesimo, alla stregua di una motivazione tanto più stringente quanto più il minore si avvicina ai dodici anni di età; b) deve indicare perché l'ascolto effettuato nel corso delle indagini peritali, o comunque da un esperto al di fuori del processo, sia idoneo a sostituire quello diretto; c) può disattendere le dichiarazioni di volontà che emergono dall'ascolto, ma alla stregua di una motivazione rigorosa e pertinente, che ne evidenzii la contrarietà all'interesse del minore, in quanto resta centrale la valorizzazione sostanziale del suo punto di vista, ai fini della decisione che lo concerne; d) deve disporre la separazione tra fratelli e sorelle solo se ineludibile, in quanto tale rapporto va tendenzialmente conservato, alla stregua di una motivazione che evidenzii il contrario interesse del minore alla preservazione della convivenza (nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, preso atto delle carenze di entrambi i genitori, fortemente conflittuali, aveva affidato la figlia minore, prossima ai dodici anni, ai servizi sociali, collocandola presso il padre, benché la minore avesse manifestato la volontà di vivere con la madre e la sorella, e la c.t.u. avesse evidenziato che il legame con la sorella costituisce il maggior riferimento affettivo e stabilizzante per la minore stessa).

Accertamento della paternità – interesse del minore

Cassazione civile, sez. I, 21 giugno 2018, n. 16356

Ai fini dell'ammissibilità dell'azione di accertamento giudiziale della paternità, ai sensi dell'art. 269 c.c., la contrarietà all'interesse del minore sussiste solo in caso di concreto accertamento di una condotta del preteso padre che sarebbe tale da giustificare una dichiarazione di decadenza dalla responsabilità genitoriale, ovvero della prova dell'esistenza di gravi rischi per l'equilibrio affettivo e psicologico del minore e per la sua collocazione sociale, risultanti da fatti oggettivi, emergenti dalla pregressa condotta di vita del preteso padre. Ne consegue che, in mancanza di tali elementi, l'interesse del minore all'accertamento della paternità deve essere ritenuto di regola sussistente, avuto riguardo al miglioramento obiettivo della sua situazione giuridica in conseguenza degli obblighi che ne derivano in capo al genitore, senza che rilevino, al fine di escludere la ricorrenza dell'interesse del minore, l'attuale mancanza di rapporti affettivi con il genitore e la possibilità futura di instaurarli o, ancora, le normali difficoltà di adattamento psicologico conseguenti al nuovo "status", oppure le intenzioni manifestate dal presunto genitore di non voler comunque adempiere i doveri morali inerenti la responsabilità genitoriale.

Ricongiungimento familiare

Cassazione civile, sez. I, 4 giugno 2018, n. 14238

Nel giudizio avente ad oggetto l'autorizzazione all'ingresso o alla permanenza in Italia del familiare di minore straniero, ex art. 31, comma 3, del D.Lgs. n. 286 del 1998, la sussistenza di comportamenti del familiare medesimo incompatibili con il suo soggiorno nel territorio nazionale deve essere valutata in

concreto attraverso un esame complessivo della sua condotta, al fine di stabilire, all'esito di un attento bilanciamento, se le esigenze statuali inerenti alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza nazionale debbano prevalere su quelle derivanti da gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico del minore, cui la norma conferisce protezione in via primaria.

Tutela della vita familiare – rapporto con gli ascendenti

Cassazione civile, sez. I, 25 luglio 2018, n. 19780

Alla luce dei principi desumibili dall'art. 8 CEDU, dall'art. 24, comma 2, della Carta di Nizza e dagli artt. 2 e 30 Cost., il diritto degli ascendenti, azionabile anche in giudizio, di instaurare e mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, previsto dall'art. 317-bis c.c., cui corrisponde lo speculare diritto del minore di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti, ai sensi dell'art. 315-bis c.c., non va riconosciuto ai soli soggetti legati al minore da un rapporto di parentela in linea retta ascendente, ma anche ad ogni altra persona che affianchi il nonno biologico del minore, sia esso il coniuge o il convivente di fatto, e che si sia dimostrato idoneo ad instaurare con il minore medesimo una relazione affettiva stabile, dalla quale quest'ultimo possa trarre un beneficio sul piano della sua formazione e del suo equilibrio psico-fisico.

Corte giustizia UE, prima sezione, sentenza 31 maggio 2018, causa C-335/17

La Corte di giustizia dell'unione europea ha precisato l'ambito di applicazione del Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, in relazione al concetto di diritto di visita. Con la domanda pregiudiziale posta alla Corte era chiesto se il diritto di visita dei nonni nei confronti del minore ricada sotto il predetto regolamento, al fine di stabilire se la designazione del giudice competente a statuire su una domanda vertente su tale diritto di visita debba essere effettuata sulla base del regolamento medesimo oppure sulla scorta delle norme di diritto internazionale privato. La Corte ha sottolineato il rischio di adozione di decisioni confliggenti o addirittura inconciliabili e ha ritenuto nell'interesse superiore del minore che uno stesso giudice - ossia, in linea di principio, il giudice della residenza abituale del minore - statuisca sui diritti di visita. La Corte ha pertanto concluso che la nozione di "diritto di visita" di cui al regolamento (CE) n. 2201/2003 debba essere interpretata nel senso che essa comprende il diritto di visita dei nonni nei confronti dei loro nipoti.

Genitori detenuti – permessi e rapporti con i figli

Corte Costituzionale, 23 luglio 2018, (ud. 4 luglio 2018, dep. 23 luglio 2018), n. 174

L'articolo 21-bis ord. pen. (l. 354/1975), che disciplina le condizioni per il lavoro esterno per detenuti e internati, è incostituzionale nella parte in cui, con riferimento alle detenute condannate alla pena della reclusione per uno dei "reati ostativi" di cui all'articolo 4-bis, commi 1, 1-ter e 1-quater della medesima legge "non consente l'accesso all'assistenza all'esterno dei figli di età non superiore agli anni dieci oppure lo subordina alla previa espiazione di una frazione di pena, salvo che sia stata accertata la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 58-ter della medesima legge". Così si è espressa la Corte costituzionale ritenendo, dunque, che subordinare il beneficio dell'assistenza esterna ai figli minori di dieci anni alla scelta di collaborare con la giustizia significa condizionare in via assoluta e presuntiva la tutela del rapporto tra madre e figlio in tenera età al ravvedimento della condannata. La concessione del beneficio resta però "pur sempre affidata al prudente apprezzamento del magistrato di sorveglianza chiamato ad approvare il provvedimento disposto dall'amministrazione penitenziaria".